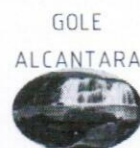




COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

(Città Metropolitana di Messina)



ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 7/04/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NEI PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti gli interventi normativi diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi del virus;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio comunale;

Visto il decreto legge del 14 gennaio 2021, di proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 che recita:

1. «*Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13*



aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio";

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Dato atto che, in virtù delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 27 del 29/03/2021 n. 32 del 3 aprile 2021 e n. 33 del 6 aprile 2021, con le quali sono state dichiarate "zona rossa" alcuni comuni Siciliani limitrofi al Comune di Motta Camastra;

Vista la corrispondenza agli atti d'ufficio tra il Sindaco del comune di Motta Camastra e l'ASP di Messina, con cui ha espresso parere favorevole alla chiusura temporanea dell'attività didattica in presenza, ai sensi del D.L. n. 44 del 03/04/2021, dal 31 marzo e sino al 14 Aprile 2021, considerato che nel comprensorio di Motta Camastra sono stati registrati nuovi casi positivi al tampone molecolare che hanno determinato il superamento dell'indice cumulativo di contagi;

Rilevato che l'avvio delle attività scolastiche in presenza determina necessariamente un aumento esponenziale degli spostamenti della popolazione, in ambito comunale;

Rilevato che, con particolare riferimento agli ambienti scolastici, occorre adottare ogni più ampia precauzione a tutela della salute pubblica, al fine di prevenire la possibile diffusione del virus;

Rilevato che il diritto alla salute dei cittadini ed il diritto allo studio, entrambi costituzionalmente tutelati, possono comunque essere contemperati, nel caso di specie, mediante la prosecuzione della didattica a distanza, tra l'altro già adottata in precedenza;

Ribadito che è fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Ravvisata l'eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica;



Ravvisata, per le suddette motivazioni e sulla base del recente trend del numero dei contagi sul territorio comunale e comprensoriale, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della sanità pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 833/1978;

Visto l'art. 32 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto indispensabile porre in essere ogni possibile azione necessaria ed utile a dare concreta attuazione alle suddette misure dirette a limitare la possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli di attenzione e di prevenzione;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

In via precauzionale e cautelativa per la salute pubblica, contingibile ed urgente, la sospensione, con decorrenza dall'08 aprile sino al 14 aprile p. v., salvo eventuali proroghe, delle attività didattiche nei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



DISPONE

1. La sanificazione dei locali dei plessi scolastici e di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus anche sulla base delle informazioni acquisibili dall'ASP;
2. Che la presente Ordinanza venga portata a corretta esecuzione dal Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza;
3. Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione dell'ente.

DISPONE

Che a cura dell'Ufficio Affari Generali copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Messina;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- All'ASP di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Dirigente Scolastico;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Francavilla;
- Al Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza.
- Al Comando Polizia Locale.

Il Sindaco
(Geom. Carmelo Blancato)

